

**REGOLAMENTO DELL'AREA RICERCA
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANE DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI
ROMA**

Approvato con delibera del Senato Accademico nella riunione del 19 aprile 2023, adottata previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nell'adunanza del 22 marzo 2023

Emanato con D.R. n. 63/23 del 27 aprile 2023

In vigore dal 28 aprile 2023

REGOLAMENTO DELL'AREA RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Indice

TITOLO I – NORME INTRODUTTIVE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Principi generali

TITOLO II – CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DELL'UNIVERSITA'

- Art. 3 – Funzioni dell'Area Ricerca
- Art. 4 - Programma triennale per la ricerca
- Art. 5 – Attività di ricerca finanziata dall'Università
- Art. 6 - Progetti di ricerca con finanziamento esterno
- Art. 7 - Svolgimento della ricerca
- Art. 8 - Verifica dei risultati e rendicontazione
- Art. 9 - Pubblicazioni periodiche
- Art. 10 - Centri e Laboratori di ricerca dell'Università
- Art. 11 - Corsi di dottorato di ricerca
- Art. 12 - Organizzazione di eventi culturali

TITOLO III – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA RICERCA

- Art. 13 - Struttura organizzativa dell'Area ricerca
- Art. 14 – Responsabile e Vice - responsabili
- Art. 15 - Delegati per la ricerca
- Art. 16 - Personale tecnico-amministrativo

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 17 - Principi generali
- Art. 18 - Disposizioni in tema di contabilità e di bilancio
- Art. 19 - Gestione delle risorse e obbligo di rendiconto

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 - Approvazione, emanazione ed entrata in vigore
- Art. 21 - Modifiche
- Art. 22 - Norme di rinvio

TITOLO I

NORME INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 8, comma 7, del Regolamento Generale, disciplina l'organizzazione delle attività e il funzionamento dell'Area Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane, al fine di assicurare l'acquisizione e l'impiego ottimale delle risorse necessarie, l'efficiente gestione dei servizi comuni, la verifica, la pubblicazione e l'impiego dei risultati.

Art. 2

Principi generali

1. La ricerca è libera. Essa si svolge nel rispetto dei principi ispiratori e delle finalità statutarie dell'Università e tende all'approfondimento delle discipline scientifiche e alla promozione del bene comune, in armonia con i fondamentali valori della persona.
2. La ricerca è svolta in autonomia da docenti e ricercatori responsabili dei relativi progetti, anche in coordinamento tra di loro, con svolgimento di studi per la pubblicazione, la redazione di riviste, l'espletamento di corsi di dottorato, la direzione e l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze e incontri.
3. La ricerca costituisce una delle aree di competenza del Dipartimento e si avvale delle attività di sostegno svolte dalla relativa Area creata all'interno del Dipartimento.
4. L'Area Ricerca favorisce, coadiuvando i docenti e i ricercatori responsabili dei progetti, la più ampia cooperazione con altre Università, con Centri di Ricerca e con Istituzioni culturali, private e pubbliche, sostenendo lo sviluppo di linee di ricerca comuni e lo svolgimento di ricerche in collaborazione.
5. L'Area Ricerca opera su impulso del Responsabile di cui all'art. 8, comma 4 del Regolamento Generale. L'Area svolge le proprie attività nel contesto del Dipartimento cooperando con il Direttore del Dipartimento al fine di garantire una gestione integrata e unitaria dello stesso. A tal fine, il Responsabile dell'Area ricerca, al fine di consentire al Direttore del Dipartimento l'esercizio dei suoi poteri di coordinamento e vigilanza, svolge i compiti di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) comunica al Direttore del Dipartimento l'avvio delle relative attività;
 - (ii) lo aggiorna sul loro andamento;
 - (iii) comunica i risultati delle attività.

TITOLO II

CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3

Funzioni dell'Area Ricerca

1. Nel rispetto di quanto più dettagliatamente previsto dai successivi articoli del presente titolo, l'Area Ricerca:
 - a) elabora e revisiona il programma triennale in collaborazione con i Delegati per la ricerca nominati dal Dipartimento e lo trasmette al Consiglio del Dipartimento, ai fini dei compiti assegnati a tale organo dall'art. 11, comma 6, del Regolamento Generale e dell'art. 11, comma 1, del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane;
 - b) acquisisce bandi e programmi delle attività di ricerca di interesse del Dipartimento;
 - c) si attiva per procurare finanziamenti e altre risorse utili per la ricerca;
 - d) comunica ai docenti e ricercatori del Dipartimento ogni notizia utile per il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) fornisce ai docenti e ai ricercatori del Dipartimento l'ausilio necessario per la predisposizione dei progetti di ricerca e la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali;
 - f) elabora e propone al Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con i Delegati per la ricerca, le linee guida contenenti i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi;
 - g) segue e assiste i docenti e ricercatori nello svolgimento dei rapporti e delle procedure relative ai progetti finanziati da Enti esterni;
 - h) fornisce i servizi eventualmente necessari per la pubblicazione dei lavori del personale docente e dei ricercatori, avvalendosi delle apposite strutture dell'Università;
 - i) acquisisce le pubblicazioni dei docenti e dei ricercatori dell'Università e provvede alla loro raccolta e catalogazione;
 - j) favorisce l'integrazione delle attività svolte nei diversi settori nei quali la ricerca si articola;
 - k) predisporre e propone al Consiglio di Dipartimento il testo delle convenzioni da stipulare con altre Università, con Enti privati e pubblici e con Istituti di Ricerca per lo svolgimento di attività di interesse comune;
 - l) sovrintende all'esecuzione dei contratti, assegni e borse di ricerca;
 - m) coadiuva i coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università ai sensi della normativa vigente;
 - n) sottopone annualmente al Consiglio di Dipartimento i risultati dell'attività di ricerca;
 - o) provvede altresì ad ogni altra attività che si riveli utile per l'organizzazione della ricerca e per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con le Istituzioni e gli Enti interessati allo svolgimento di ricerche comuni o al finanziamento dell'attività scientifica dell'Università.

Art. 4

Programma triennale per la ricerca

1. Il Programma triennale di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), definisce le Linee strategiche della ricerca finanziata dall'Università nel periodo considerato, in coerenza con i suoi principi ispiratori e con le sue finalità statutarie.
2. Le Linee strategiche di ricerca identificano i temi fondamentali sui quali si intende sviluppare la produzione scientifica dell'Università nelle diverse discipline accademiche, tenendo conto delle tematiche di maggiore attualità e interesse presenti nella società.

3. Il Programma triennale esplicita i criteri e gli indicatori necessari per il monitoraggio dell'attività di ricerca, individua la strategia dei rapporti di collaborazione dell'Università con altri soggetti privati e pubblici nel campo della ricerca, a livello sia nazionale che internazionale, e definisce le prospettive della ricerca applicata.

Art. 5

Attività di ricerca finanziata dall'Università

1. Nel rispetto delle Linee strategiche definite nel programma triennale, i docenti e i ricercatori dell'Università programmano la propria attività di ricerca da finanziare con risorse della medesima Università.

Art. 6

Progetti di ricerca con finanziamento esterno

1. L'Area Ricerca coadiuva i docenti nel curare rapporti e relazioni esterne con enti privati e pubblici interessati a finanziare, in tutto o in parte, programmi di ricerca riferiti al proprio settore scientifico-disciplinare.
2. Lo svolgimento e i contenuti di tali programmi di ricerca sono indicati in apposita convenzione, che disciplina specificamente l'oggetto, gli scopi dell'attività, l'ammontare del finanziamento e le modalità della sua erogazione, la verifica dei risultati conseguiti e le forme di rendicontazione delle spese sostenute.
3. La convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
4. Il docente/ricercatore promotore è personalmente responsabile nei confronti dei soggetti finanziatori del corretto adempimento degli obblighi convenzionali.
5. Al finanziamento erogato da terzi per specifiche finalità di ricerca si applica il successivo art. 18 comma 3.

Art. 7

Svolgimento della ricerca

1. L'attività di ricerca si svolge sotto l'esclusiva responsabilità, sia scientifica sia organizzativa, dell'assegnatario dei fondi.
2. L'Area Ricerca può assumere periodiche informazioni sullo stato delle attività di ricerca e sull'impiego dei fondi messi a disposizione dall'Università.

Art. 8

Verifica dei risultati e rendicontazione

1. A conclusione dell'anno solare, ciascun beneficiario dei fondi invia all'Area Ricerca del Dipartimento una relazione dettagliata con i risultati raggiunti nel corso del periodo di riferimento. L'Area Ricerca provvede alla valorizzazione dei risultati conseguiti.
2. Nel caso di progetti di ricerca che fruiscono di finanziamenti esterni, la relazione è trasmessa anche agli enti finanziatori. Il docente/ricercatore responsabile provvede altresì ad ogni altro adempimento previsto dalla convenzione che disciplina il progetto di ricerca.

Art. 9

Pubblicazioni periodiche

1. L'Area Ricerca sostiene e cura la pubblicazione di riviste periodiche del Dipartimento.
2. Le proposte d'istituzione delle riviste sono comunicate al Consiglio di Dipartimento.
3. I componenti degli organi direttivi delle pubblicazioni periodiche dell'Università sono individuati, in prevalenza, tra i docenti di ruolo dell'Università.

Art. 10

Centri e Laboratori di ricerca dell'Università

1. La proposta di costituzione e l'eventuale soppressione dei Centri e dei Laboratori di ricerca dell'Università è comunicata dall'Area Ricerca al Dipartimento.
2. È requisito essenziale per la costituzione dei Centri e dei Laboratori di ricerca la presenza di almeno un docente/ricercatore di ruolo dell'Università all'interno degli organi con funzioni direttive.
3. Le attività e le modalità di raccolta di finanziamenti da parte dei Centri e Laboratori di ricerca sono comunicate annualmente all'Area Ricerca che ne riferisce al Consiglio di Dipartimento.

Art. 11

Corsi di dottorato di ricerca

1. Nel rispetto delle norme contenute in apposito Regolamento, l'Area Ricerca svolge attività di supporto per i Corsi di dottorato dell'Università. Per adempiere a tali compiti, l'Area Ricerca:
 - a) acquisisce annualmente e sottopone al Consiglio di Dipartimento, le proposte di istituzione di Corsi di Dottorato, corredati dai relativi regolamenti che specificano i loro obiettivi formativi, la determinazione del numero dei laureati da ammettere a ciascuno di essi, il contributo per l'accesso, gli obblighi di frequenza, il programma degli studi, l'importo delle borse di studio e le modalità di conferimento del titolo;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee, ai sensi della normativa vigente;
 - c) verifica la possibile acquisizione dei finanziamenti ministeriali resi disponibili dalla normativa vigente;
 - d) promuove la stipula di convenzioni per la copertura dei costi di finanziamento delle borse di studio;
 - e) cura la pubblicazione dei bandi per l'accesso ai Corsi di Dottorato.

Art. 12

Organizzazione di eventi culturali

1. I docenti e i ricercatori comunicano all'Area Ricerca il programma di iniziative scientifiche e culturali, quali Congressi, Convegni, Conferenze, Tavole Rotonde, Seminari e Dibattiti.

2. Il programma deve contenere l'illustrazione degli obiettivi della manifestazione, degli interventi programmati, delle forme di svolgimento, del periodo di svolgimento, delle esigenze logistiche e finanziarie e delle modalità di copertura della spesa.

TITOLO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA RICERCA

Art. 13

Struttura organizzativa dell'Area ricerca

1. L'Area Ricerca è costituita da:
 - a) il Responsabile, nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento Generale, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Responsabile può proporre al Consiglio di Dipartimento uno o più Vice-responsabili. Ove uno di questi svolga funzioni vicarie, occorrerà seguire la stessa procedura di nomina del Responsabile;
 - b) i Delegati per la ricerca, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei Corsi di Studio;
 - c) il personale tecnico-amministrativo ad essa afferente.

Art. 14

Responsabile e Vice-responsabili

1. Il Responsabile e i Vice-responsabili, designati ai sensi della lett. a) dell'articolo precedente, danno impulso e sovrintendono alle attività e al funzionamento dell'Area ed assicurano l'efficienza della sua azione, secondo le funzioni di cui al precedente articolo 3.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento generale e dell'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, l'attività del Responsabile e dei Vice-responsabili è coordinata e vigilata dal Direttore del Dipartimento.
3. Il Responsabile dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. I Vice-responsabili eventualmente designati decadono dall'incarico contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione dell'incarico del Responsabile. Il loro incarico può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 15

Delegati per la ricerca

1. I Delegati per la ricerca sono designati, ai sensi della lett. b) dell'art.13, nel numero di uno per Corso di Studio. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
2. I delegati partecipano, secondo le competenze scientifiche del Corso di Studio cui afferiscono, alle attività funzionali e ai compiti dell'Area di cui al precedente articolo 3.

Art. 16

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo afferente all'Area organizza e gestisce le attività e il funzionamento dell'Area medesima secondo le indicazioni del Responsabile ed è coordinato e vigilato dal Direttore del Dipartimento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17

Principi generali

1. La gestione delle attività di ricerca si ispira ai principi della unicità del bilancio, dell'equa ripartizione delle risorse, dell'autonomia operativa e dell'obbligo di rendicontazione.
2. L'attività di ricerca disciplinata dal presente Regolamento è finanziata mediante risorse proprie dell'Università e mediante somme conferite da terzi a titolo di contributi, compensi, sovvenzioni e simili.
3. Le somme concesse da terzi per l'esecuzione di specifici progetti o di specifiche attività non possono essere distratte in nessun modo e per nessuna ragione dalla loro destinazione.

Art. 18

Disposizioni in tema di contabilità e di bilancio

1. Tutte le risorse destinate alla ricerca sono iscritte nel bilancio dell'Università. Le somme stanziare dall'Università per programmi di ricerca sono ripartite per l'espletamento delle varie attività previste dal presente Regolamento in base a criteri di premialità approvati dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico e proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. Le somme stanziare sono assegnate al responsabile dell'attività finanziata in unica soluzione ovvero al raggiungimento di specifici stati di avanzamento, secondo le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'oggetto della ricerca, delle modalità del suo svolgimento e delle effettive esigenze di spesa.
3. Le somme conferite da terzi per specifiche finalità di ricerca sono iscritte in una distinta voce di bilancio e non possono essere distratte in nessun modo, per nessuna ragione e per nessun titolo dallo scopo cui sono destinate. Esse sono assegnate al responsabile dell'attività finanziata, al netto di una percentuale del 10% a copertura delle spese generali dell'Università.

Art. 19

Gestione delle risorse e obbligo di rendiconto

1. I responsabili delle attività di ricerca previste dal presente Regolamento utilizzano autonomamente le risorse ad essi assegnate, in conformità con l'oggetto dell'attività e gli scopi da perseguire, in modo da assicurare l'economicità della gestione e l'efficienza operativa.

2. Qualora la ricerca sia finanziata, in tutto o in parte, con risorse dell'Università, il Responsabile dell'Area Ricerca può richiedere periodicamente opportune informazioni sull'impiego dei fondi assegnati e può effettuare controlli sulla loro gestione.
3. Nel caso di attività finanziata da terzi, l'approvazione del rendiconto è rimessa agli Enti finanziatori.
4. I responsabili dell'attività di ricerca rispondono della gestione delle somme ad essi assegnate secondo la disciplina del mandato.
5. Qualora la ricerca non giunga a regolare compimento - per inadempimento, per scadenza del termine assegnato, per impossibilità sopravvenuta, per annullamento o risoluzione della convenzione sottostante, per revoca dei finanziamenti ricevuti, per sopravvenute ragioni che rendano inattuale l'attività, o per qualsiasi altra ragione – il responsabile è obbligato a darne immediata notizia all'Area e deve contestualmente rendere il conto della gestione e riaccreditarle le somme non utilizzate sull'apposito capitolo del bilancio dell'Università.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 17.4 lett. h) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web dell'Università.
2. Contestualmente alla sua emanazione è abrogato il precedente Regolamento dell'Area Ricerca.

Art. 21

Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed entrano in vigore, una volta che siano state approvate, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane e della normativa vigente.